

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 3 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Com. di Saronno c. Ministero della pubblica istruzione.*

Istruzione pubblica — Maestro — Stipendio — Concorso dello Stato — Scuole rurali (L.11 aprile 1886).

Il concorso dello Stato stabilito dalla legge 11 aprile 1886 per gli stipendi di maestri elementari, è dovuto tanto per le scuole rurali quanto per le urbane.

E' nelle attribuzioni del Governo giudicare se i Comuni richiedenti si trovino tra quelli indicati nell'art.1 del R.D.19 aprile 1885, ovvero siano compresi nelle categorie a b c dell'art.3 della legge 11 aprile 1886.

La Sezione ecc. (*Omissis*). — Attesoché il Comune ricorrente impugna la decisione ministeriale riassunta nella partecipazione fatta al Comune dall'ispettore scolastico di Milano con la nota 19 settembre 1893, nella quale è detto che il Ministero respinse la domanda del Comune per il concorso dello Stato negli stipendi dei maestri elementari della 1^a classe rurale classificata con regolare decreto fra le scuole urbane di 3^a classe, e ciò perché *non era dovuto il concorso dello Stato per le spese delle scuole urbane.*

Attesoché per la retta intelligenza della presente questione è opportuno anzitutto di ricordare le presenti disposizioni di leggi e di regolamenti che si riferiscono al concorso dello Stato per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari l'art.1 del R. D. 19 aprile 1885, gli art.1 e 3 della legge 11 aprile 1886, n.3798, gli art.127, 128, 129,130, 131, 132 del regol. unico per l'istruz. elem. 16 febbraio 1888, n. 5292, gli art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del regol. 29 gennaio 1891, n.63, per la distribuzione dei sussidi all'istruzione primaria.

Attesoché dalle surriferite disposizioni di legge, nonché da tutti gli atti parlamentari che lo precedettero, e dal regolamento unico per l'istruzione e da quello per la distribuzione dei sussidi dello Stato per l'istruzione elementare, si rileva chiaramente che non si è fatta, né si è mai inteso di fare, alcuna distinzione fra scuole *urbane* e scuole *rurali* classificate, come infatti non si fece dall'attuazione della legge sino al 1893, le quali scuole evidentemente hanno tutte titolo a poter ottenere il concorso dello Stato nei limiti e nelle proporzioni indicate dalla legge.

Attesoché anzi venne ripudiata la proposta del disegno di legge, divenuta poi la legge 11 aprile 1886, che eccettuava i Comuni chiusi dal beneficio del concorso dello Stato, rimanendo così stabilito che per gli aumenti degli stipendi assegnati a tutte le scuole classificate urbane o rurali, era dovuto il contributo dello Stato.

Attesoché pareri di questo Consiglio, uno della Sezione Interno del 22 aprile 1887, l'altro delle Sezioni unite del 9 luglio 1889 (Foro it., Rep.1889, voce Istruzione pubbl., n.8) ai quali si è riferita la difesa del Ministero per sostenere la tesi che alle sole scuole rurali sia dovuto il concorso dello Stato non riguardano affatto la questione odierna, ma un'altra questione affatto differente, quella cioè su quali basi doveva essere regolato il concorso, e fu saviamente opinato che questo doveva essere proporzionato alla maggiore spesa che effettivamente devono incontrare i Comuni per annullare gli stipendi degli insegnanti, e non alla differenza tra la tabella degli stipendi unita alla legge organica del 13 novembre 1859, e la tabella unita alla legge dell'11 aprile 1886. In altri termini, il Consiglio di Stato ha opinato che pei Comuni che già avevano accordato ai loro maestri uno stipendio uguale o superiore al nuovo minimo della tabella della legge del 1886, non era dovuto il concorso dello Stato perché non

dovevano elevare gli stipendi; mentre se invece concedevano uno stipendio superiore alla tabella del 1859, ma inferiore a quella del 1886, si doveva dare il concorso per raggiungere questa.

Attesoché nemmeno ha fondamento giuridico la eccezione opposta dalla difesa del Ministero, che il concorso dello Stato sia dovuto soltanto pei maestri che erano già in servizio alla pubblicazione della legge del 1886 e fino a che essi continuino a prestare l'opera loro nello stesso Comune; imperocché è ovvio che siffatta distinzione è contraria alla lettera e allo spirito della legge.

Attesoché pertanto l'impugnato provvedimento ministeriale, in quanto mira ad escludere dal concorso le scuole urbane, manca di base legale ed è illegittimo.

Attesoché però da ciò non consegue che il Governo sia in obbligo di pagare il contributo nella cifra pretesa dal Comune ricorrente; poiché anzitutto spetterà al Ministero di verificare, ciò che non risulta dagli atti prodotti, se il Comune di Saronno si trovi compreso fra quelli indicati dall'art.1° del R. decreto 18 aprile 1885 che hanno diritto al concorso per l'intera somma; e quando non sia compreso fra quelli, spetterà pure al Governo nel suo prudente criterio discrezionale di esaminare se il detto Comune abbia titolo ad essere compreso in una delle categorie a, b c di cui allo art.3 della legge 11 aprile 1886 e agli articoli corrispondenti sovra riportati del regolamento unico per l'istruzione elementare, e di quello pei sussidi, onde essere preferito nel concorso dello Stato fino a due terzi della spesa sostenuta dal Comune stesso.

Per questi motivi ecc.